

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1735-A)

RELAZIONE DELLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE DALVIT)

SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

*approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati nella seduta
del 18 maggio 1971 (V. Stampato n. 1993)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro dell'Interno

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 maggio 1971*

Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia

Comunicata alla Presidenza il 15 luglio 1971

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge costituzionale in esame, già approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 maggio 1971, è volto a modificare il termine stabilito per la durata in carica degli organi legislativi delle Regioni ad autonomia speciale, attualmente prevista in quattro anni.

La 1^a Commissione permanente ne ha esaminato il testo e lo ritiene, così come formulato, corrispondente ai fini che ci si propone di raggiungere con la nuova disciplina.

1) La sua prima *ratio* è di uniformare la durata in carica di detti organi, con quella degli altri organi elettivi, quali la Camera, il Senato, i Consigli provinciali e comunali, nonché i Consigli delle Regioni a statuto ordinario.

Il periodo di cinque anni, che con le norme in esame viene introdotto, è considerato infatti il più idoneo a garantire una maggiore funzionalità politica ed amministrativa anche di questi enti, e quindi una più organica attuazione dei vari programmi di attività.

In tal senso vengono modificate le relative norme degli Statuti speciali della Sicilia (articolo 3, secondo comma), della Sardegna (articolo 18, primo comma), della Valle d'Aosta (articolo 18, primo comma), del Trentino-Alto Adige (articoli 21, primo comma, e 42, 43), e del Friuli-Venezia Giulia (articolo 14, primo comma).

Detta modifica interessa anche i consigli delle due Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito della Regione Trentino-Alto Adige. Particolari disposizioni vengono inoltre dettate agli articoli 3, 5, 6 e 7, nel rispetto delle garanzie per i gruppi linguistici di quest'ultima Regione, come già analogamente previsto agli articoli 24, 42 e 43 del relativo statuto, che stabiliscono l'alternarsi, alla presidenza del Consiglio regionale e di quello della Provincia di Bolzano, di consiglieri appartenenti al gruppo etnico di lingua italiana e di lingua tedesca, nonché

lo spostamento, a periodi alterni, della sede del Consiglio regionale tra le città di Trento e Bolzano.

2) Il disegno di legge in esame si propone di raggiungere un altro importante obiettivo, e cioè di perfezionare ed integrare, in modo uniforme, la disciplina relativa alle forme e ai termini per l'indizione e lo svolgimento delle elezioni regionali e per la prima riunione delle assemblee neo-elette.

Tali adempimenti rivestono una notevole importanza di natura costituzionale e politica, ed appare opportuno che essi vengano disciplinati con la dovuta certezza e chiarezza, anche per dissipare dubbi interpretativi che le attuali formulazioni statutarie possono ingenerare.

3) La nuova normativa inoltre, prevede espressamente (articolo 4) la proroga dei poteri degli organi legislativi regionali, dalla scadenza alla prima riunione di quelli nuovi, successiva alle elezioni, analogamente a quanto disposto per le Camere dall'articolo 61 della Costituzione.

Da ultimo, le disposizioni contemplate nel disegno di legge si applicano agli organi legislativi, regionali e provinciali, che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della legge stessa; in tal modo ne verranno prorogati di un anno i poteri (articolo 8).

Su questa materia il senatore Fabiani ha presentato un emendamento tendente a far sì che la norma dell'articolo 8 entri in vigore per la Valle d'Aosta dopo le elezioni del 1972. Tale proposta è stata respinta dalla maggioranza della Commissione.

Per le considerazioni sopra svolte, e che giustificano e rendono qualificanti le modifiche agli statuti delle Regioni ad autonomia speciale, qui enunciate, questa Commissione si permette di sperare, stante anche l'ampiezza di consensi manifestatisi nel suo seno, in un voto di larga approvazione da parte del Senato.

DALVIT, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**Art. 1.**

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 3 dello Statuto della regione siciliana sono sostituiti dai seguenti:

« L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni.

Le elezioni della nuova Assemblea regionale sono indette dal Presidente della Regione, non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso.

La nuova Assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica.

I deputati regionali rappresentano l'intera Regione ».

Art. 2.

L'articolo 18 dello Statuto speciale per la Sardegna, l'articolo 18 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed i primi tre commi dell'articolo 14 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, sono sostituiti dalle seguenti disposizioni:

« Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni.

Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Giunta regionale in carica ».

Art. 3.

L'articolo 21 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio regionale dura in carica cinque anni.

La sua attività si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e Bolzano.

Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Giunta regionale in carica ».

Art. 4.

Finchè non sia riunita la nuova Assemblea regionale siciliana e non siano riuniti i nuovi Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia, sono prorogati i poteri, rispettivamente, della precedente Assemblea e dei precedenti Consigli regionali.

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 42 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige è sostituito dal seguente:

« Ciascun Consiglio provinciale è composto dei membri del Consiglio regionale eletti nella rispettiva provincia; dura in carica cinque anni ed elegge nel suo seno il presidente, il vice presidente ed i segretari ».

Art. 6.

Il secondo comma dell'articolo 43 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige è sostituito dal seguente:

« Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio provinciale di Bolzano il presidente è

eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca ed il vice presidente tra quelli appartenenti al gruppo di lingua italiana; per il successivo periodo il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vice presidente tra quelli appartenenti al gruppo di lingua tedesca ».

Art. 7.

Il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 24 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige sono sostituiti dai seguenti:

« Il presidente ed il vice presidente durano in carica due anni e mezzo.

Nei primi trenta mesi del funzionamento del Consiglio regionale il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vice presidente tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti a quest'ultimo gruppo ed il vice presidente

tra quelli appartenenti al primo gruppo.

In caso di dimissioni o di morte del presidente del Consiglio regionale o di sua cessazione dalla carica per altra causa, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo presidente, da scegliere nel gruppo linguistico al quale apparteneva il presidente uscente. La nomina deve avvenire nella prima successiva seduta ed è valida fino alla scadenza dei due anni e mezzo in corso ».

Art. 8.

Le disposizioni contenute nell'articolo 1 si applicano all'Assemblea regionale siciliana che sia in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 5 si applicano rispettivamente ai Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Friuli-Venezia Giulia, al Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige ed ai Consigli provinciali di Trento e di Bolzano che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.